

TRIBUNALE DI MODENA

- Ufficio del Giudice per le indagini preliminari -

Il Giudice, dr. Domenico Truppa

Udite le eccezioni difensive relative alla revoca del provvedimento di nomina del curatore speciale della parte offesa e quelle conseguenti relative alla legittimazione all'attività di costituzione di parte civile dei genitori del minore X F.;

OSSERVA

Il provvedimento di nomina del curatore speciale emesso da questo Giudice in data 7 febbraio 2001 contiene un evidente refuso di stampa laddove fa riferimento alla figura del genitore " indagata per reati commessi proprio ai danni del minore "; tale indicazione non inficia in alcun modo la validità del provvedimento posto che la motivazione che ha suggerito l'adozione di tale atto è tutta nella indicazione di quello che è testualmente evidenziato come " evidente conflitto di interessi tra la posizione del minore e quella di chi esercita la potestà di genitore".

Questa situazione emerge in maniera palmare da due fonti: gli atti d'indagine legittimamente acquisiti al fascicolo processuale e il processo motivazionale che ha determinato il Tribunale dei minori di Bologna a sospendere l'esercizio della potestà genitoriale dei coniugi X e ad affidare il minore alla U.S.L..

Senza entrare nel merito dei rilievi emersi nella presente indagine e in quella di altra A.G., quello che rileva è la presenza di una situazione fattuale di contrasto tra la posizione del minore e quella dei genitori in ordine alla gestione degli interessi del primo; tale contrasto costituisce il fondamento del decreto di nomina del curatore speciale poiché tale valutazione di questo Giudice attiene esclusivamente alla acclarata impossibilità per i genitori ad esercitare le facoltà ed i diritti previsti dal codice di rito nell'interesse del minore: in tale quadro, non è previsto da alcuna norma che la situazione di conflitto debba discendere dall'iscrizione dei genitori nel registro degli indagati. Ciò al più potrà costituire, qualora sia presente, una ulteriore conferma della situazione di incompatibilità, ma la sua assenza non può certamente portare ad escludere tale conflitto prescindendo dalla determinazione di un P.M. che decida di non iscrivere quelle persone nel registro delle notizie di reato.

Per tali considerazioni, ritenuta corretta la valutazione dei presupposti legittimanti l'emissione del predetto decreto, ma affermata la presenza di un atto giuridico che conferisce legittimazione attiva al legale rappresentante della U.S.L. a costituirsi parte civile nel presente procedimento.

La scelta, del tutto temporanea e non definitiva del legale rappresentante dell'ente di non costituirsi parte civile attiene alla normale dinamica processuale che non incide in alcun modo sulla corretta esplicazione dei poteri e delle facoltà spettanti al curatore speciale.

Stabilito ciò occorre verificare se è ammissibile una legittimazione concorrente dei genitori che si vedono sospesa la potestà genitoriale solo in via temporanea: la risposta che va data nel caso in esame deve essere negativa.

Invero, occorre distinguere concettualmente tra la titolarità di un potere o una facoltà e il suo concreto esercizio: i genitori del minore risultano ancora titolari della potestà genitoriale, ma il loro esercizio è del tutto sospeso con provvedimenti urgenti e reiterati nel tempo del competente Tribunale dei minori. Appare evidente, allora, che essendo la costituzione di parte civile nel presente procedimento atto di esercizio della potestà genitoriale, tale esercizio, come tutti gli altri, costituisce attività sospesa con il predetto provvedimento, per cui non è possibile configurare una legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel presente procedimento se non si ha non solo la titolarità del diritto ma anche il libero esercizio dello stesso. In tal senso la lettura dell'art. 77 c.p.p. alla luce delle considerazioni svolta comporta il rigetto dell'istanza difensiva e la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile nel presente procedimento dei coniugi X per conto del figlio minore.

A diversa conclusione deve pervenirsi per la costituzione in proprio, ove i genitori lamentano un danno derivante dall'azione dell'imputato e il loro atto di costituzione del risarcimento degli eventuali danni subito avviene non nell'esercizio di potere sospeso (la potestà genitoriale) ma di un potere che possono vantare in proprio e che non subisce o non risulta aver subito alcuna deminutio: in tale ottica, va ammessa la sola costituzione di parte civile dei coniugi X in proprio, restando impregiudicata la dimostrazione e l'eventuale quantificazione di un danno da loro subito, essendo sufficiente in tale sede la sola prospettazione fattane nell'atto di costituzione di parte civile.

P.Q.M.

Ammette la costituzione di parte civile dei coniugi X in proprio nel presente procedimento penale. Dichiarà inammissibile, allo stato, la costituzione dei coniugi X per conto del minore F..

Rigetta la richiesta di revoca del decreto di nomina di curatore speciale.

Dispone procedersi oltre.

Modena, 3 aprile 2001